



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 11/ s.s. 2023-2024

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi in data **22/02/2024** in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul ricorso nei confronti di Fulvio Lorigiola ha emesso la seguente

DECISIONE

L'avv. Fulvio Lorigiola viene condotto a giudizio dinanzi al Tribunale Federale:

- A) *per avere il tesserato Avv. Fulvio Lorigiola indebitamente rivelato quanto occorso durante l'udienza del 5 ottobre 2023 avanti la Corte sportiva d'appello della FIR, prima che il relativo procedimento fosse definito, in due interviste rilasciate al Gazzettino di Padova e al Gazzettino di Rovigo, pubblicate in data 6 ottobre 2023, rispettivamente a pagina 19 (con richiamo in prima pagina) e a pagina 13 (con richiamo in prima pagina), in tale occasione esprimendo rilievi lesivi della Federazione e degli Organi di Giustizia;*
- B) *per avere il tesserato Avv. Fulvio Lorigiola omesso di inviare alla Procura federale i documenti richiesti nella comunicazione del 24 ottobre 2023;*
- C) *per responsabilità oggettiva della Società Petrarca Rugby S.r.l. S.D. per le condotte del suo tesserato ai sensi dell'art. 4 RGS*

Tutto ciò

per la violazione del dovere di riservatezza ex art. 8 del Codice di comportamento sportivo CONI;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

per l'integrazione dell'illecito di dichiarazioni lesive della Federazione e degli Organi di Giustizia ex art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI e ex art. 21 del Regolamento di Giustizia;

per l'integrazione dell'illecito di cui all'art. 24.1 lett. a) RGS – mancata produzione dei documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali;

e comunque per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale di cui all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI e all'art. 20.1 RGS; con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e c) RGS.

Riferisce la Procura Federale che il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 6 ottobre 2023 a seguito della pubblicazione di due articoli apparsi rispettivamente su Il Gazzettino di Padova del 06/10/2023, con titolo "Il Giudice si è sbagliato - tolta la maxi squalifica", e su Il Gazzettino di Rovigo del 06/10/2023 "Maxisqualifica, rischio farsa";

- che, in particolare, all'interno dei due articoli si riportava un'intervista all'avv. Fulvio Lorigiola (tesserato FIR) il quale dava conto di quanto occorso durante l'udienza del 5 ottobre 2023 avanti la Corte sportiva d'appello, in tal modo rivelando indebitamente al pubblico dei lettori e degli appassionati informazioni riservate in quanto oggetto di procedimento disciplinare ancora in corso, esprimendo rilievi lesivi della reputazione e della dignità della FIR e del Giudice sportivo nazionale, in violazione dell'art. 8 del Codice di comportamento sportivo CONI, nonché degli artt. 20.2 e 21 del RG FIR;
- che, testualmente, i due articoli riportavano quanto segue:

quanto al Gazzettino di Padova «Ci è stata inviata una nota– dice Fulvio Lorigiola, ex presidente del Petrarca e legale rappresentante del club– in cui, come del resto evidenziato dalle immagini televisive, la Corte d'Appello ammette che il Giudice sportivo si è sbagliato, che i giocatori da squalificare sono Ferrario e Panunzi, i due che sono stati espulsi e qualche altro, quattro o



TRIBUNALE FEDERALE

cinque, che ha partecipato a una rissa che tale non era. Non è stato deciso chi sanzionare in quanto nei numeri di maglia ci sono dei doppioni. Ci hanno chiesto di aiutarli nell'identificazione e a questo punto presumo che la decisione finale con le sanzioni definitive verrà resa nota nei primi giorni della prossima settimana. Che altro aggiungere? Di sicuro la Fir non ha fatto una gran figura» (cfr. doc. 01);

- *quanto al Gazzettino di Rovigo: L'avv. Fulvio Lorigiola ex presidente e legale del Petrarca osserva brevemente: «La Corte d'Appello indica che il giudice sportivo si è sbagliato, che i giocatori da squalificare sono i due che sono stati espulsi e qualche altro che ha partecipato a una rissa che tale non era. Ci ha poi chiesto un aiuto nell'identificazione. Che altro aggiungere? Di sicuro la Fir non ci fa una gran figura...» (cfr. doc. 02);*

- che, nell'articolo de Il Gazzettino di Rovigo, è altresì riportato «le toghe sportive di 2. grado comunicano che la sentenza ufficiale verrà emanata più avanti (probabilmente all'inizio della prossima settimana) in quanto non si è stati in grado di identificare i giocatori coinvolti nella baruffa perché c'erano "doppioni" dei numeri di maglia (non era una partita ufficiale). E per il riconoscimento chiedono l'aiuto dei due club. Praticamente si lascia intendere che saranno "davvero" sanzionati l'utility back del Rovigo, Facundo Diederich Ferrari e, il mediano di mischia petrarchino Matteo Panunzi, che hanno innescato la lite e altri 4- 5 giocatori (apparentemente) coinvolti. Fa scalpore che gli organi giudicanti non siano stati in grado di identificare i giocatori e che per farlo si rivolgano alle compagini di appartenenza»

- che, nell'articolo de Il Gazzettino di Padova, è altresì riportato «squalificarne qualcuno in più sa molto di "contentino" da dare alla Federazione e chiedere ai dirigenti di Petrarca e Rovigo di aiutare ad identificare i rei è paradossale. La sola cosa positiva è che la cinquantina e passa di giocatori a cui verrà tolta la squalifica torneranno ad essere immacolati e non correranno il rischio della recidiva in caso di una nuova sanzione disciplinare»;



TRIBUNALE FEDERALE

- *che contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare, si contestava la condotta al tesserato Lorigiola chiedendogli se fosse vero che avesse rilasciato le interviste in questione, se avesse esercitato il diritto di rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 e se potesse documentarlo, nonché se avesse comunicato ad altri quanto emerso nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2023 e se potesse documentarlo (doc. 03 lettera Procura del 6 ottobre 2023);*

- *in data 13 ottobre 2023, il tesserato Lorigiola replicava alla contestazione formulatagli:*

- *eccependo di aver agito nella vicenda «non certo in qualità di tesserato, ma quale legale della Società Petrarca Rugby» potendo perciò esimersi dal rispondere alle richieste inviategli in quanto soggette a riservatezza secondo il Codice deontologico forense;*
- *eccepiva di non aver reso alcuna dichiarazione al Gazzettino di Padova e/o al Gazzettino di Rovigo, essendosi limitato ad inviare una nota informativa alla Società Petrarca Rugby sull'esito dell'udienza;*
- *eccepiva di aver appreso solo dalla contestazione della Procura dell'articolo apparso sul Gazzettino di Rovigo, asserendo di non conoscere il redattore;*
- *riferiva invece di essere a conoscenza dell'articolo apparso sul Gazzettino di Padova e di aver inviato una richiesta di rettifica in data 9 ottobre 2023, dunque successivamente alla contestazione della Procura federale (doc.04 lettera Lorigiola del 13 ottobre 2023);*

- *che, in data 24 ottobre 2023, questo ufficio invitava il tesserato a documentare entro 7 giorni la pubblicazione della rettifica sui quotidiani suddetti (doc. 05 lettera Procura del 24 ottobre 2023);*

- *che, in data 31 ottobre 2023, il tesserato rispondeva alla richiesta di questo ufficio affermando testualmente «non leggo la stampa locale; pertanto non sono*



TRIBUNALE FEDERALE

in grado di fornire l'informazione richiesta» (doc. 06 lettera Lorigiola del 31 ottobre 2023).

Per tali motivi, continua la Procura:

- *la presente vicenda ha natura documentale e non è stato dunque necessario procedere ad ulteriori indagini;*
- *le dichiarazioni di Lorigiola riportate sui quotidiani e anche altre affermazioni del redattore equivalgono a quanto occorso durante l'udienza avanti la Corte sportiva d'appello (cfr. doc. 04 – doc. 07 ordinanza Corte sportiva d'appello);*
- *gli articoli riportano informazioni ulteriori a quelle della informativa post udienza inviata da Lorigiola alla Società Petrarca Rugby laddove si legge solo «Ho appena concluso la discussione dell'udienza relativa al reclamo in oggetto. A fronte di richiesta del Procuratore federale la Corte Sportiva di appello ha ritenuto ammissibile l'esame della prova televisiva, riservandosi di annullare la decisione del Giudice sportivo in ordine alla squalifica generalizzata, che potrebbe essere confermata solo per quegli atleti che effettivamente hanno partecipato alla baruffa, come definita dall'arbitro»;*
- *nell'informativa inviata da Lorigiola, non v'è menzione della richiesta di ausilio nell'identificazione dei partecipanti alla rissa, né del numero degli stessi o di quelli da identificarsi a seguito di collaborazione delle società reclamanti;*
- *non rileva e non costituisce esimente l'esercizio dell'attività di difensore da parte del Lorigiola nel corso del procedimento avanti la Corte sportiva d'appello, rilevando invece quella successiva consistita nel rilasciare dichiarazioni a due quotidiani, riprese anche dalla stampa nazionale, in violazione del dovere di riservatezza e di non ledere la reputazione degli organi federali secondo la normativa sportiva;*
- *Lorigiola ha ammesso di conoscere personalmente il giornalista Alberto Zuccato (redattore di entrambi gli articoli) e, dunque, in virtù di una deduzione semplice, ciò avvalora l'intervista rilasciata dal tesserato;*
- *a riprova di ciò, vanno considerati il tardivo (ed improprio) esercizio del diritto di rettifica solo successivamente alla ricezione della contestazione da parte della Procura;*



TRIBUNALE FEDERALE

- *la risposta stizzita e disinteressata di Lorigiola alla richiesta della Procura di documentare l'avvenuta pubblicazione denota mancata collaborazione con questo ufficio peraltro nell'interesse dell'indagato, costituendo comunque violazione dei principi di probità, correttezza e buona fede;*
- *alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, congiuntamente considerati, non è assolutamente credibile la circostanza di non aver reso le dichiarazioni in questione ai giornalisti;*
- *i rilievi espressi da Lorigiola nelle interviste circa l'operato degli Organi di Giustizia FIR è lesivo della rispettiva reputazione e di quella della Federazione;*
- *contrariamente a quanto dichiarato da Lorigiola, è assolutamente ordinario (oltre che rispettoso dei principi di indipendenza) che i vari giudici possano assumere decisioni diverse su uno stesso caso;*
- *contrariamente a quanto dichiarato da Lorigiola, era finanche nell'interesse delle stesse società reclamanti nel procedimento avanti la Corte sportiva d'appello la richiesta di ausilio nell'identificazione degli effettivi partecipanti alla rissa, originando la mancata identificazione degli stessi proprio da una condotta scorretta della società (l'utilizzo di numeri doppi per giocatori partecipanti alla gara);*
- *le condotte sopra descritte del tesserato Lorigiola integrano diverse fattispecie disciplinari di cui risponde per responsabilità oggettiva la Società Petrarca Rugby ex art. 4 del Regolamento di Giustizia.*

Donde il deferimento.

La difesa del Lorigiola, ritualmente costituitasi in giudizio eccepisce che "l'avv. Lorigiola nega fermamente di aver mai riferito ai giornalisti Zuccato e Malanchin quanto riportato negli articoli a firma degli stessi sul Gazzettino e comunque che qualunque cosa avesse, casomai, riferito al giornalista, la avrebbe riferita come avvocato difensore della parte e non certo come tesserato della Federazione Italiana Rugby. Le domande alle quali avrebbe risposto, ma così non è non avendo parlato con nessuno dei due, l'avv. Lorigiola avevano ad oggetto il procedimento giudiziario e qualunque giudizio fosse stato espresso (ma così



TRIBUNALE FEDERALE

non è) riguardava il tenore delle squalifiche e il fatto che era emerso che la stragrande maggioranza di esse erano state comminate senza alcun fondamento giuridico, avendo però ottenuto un enorme clamore mediatico con gravi danni di immagine ed economici per le società coinvolte, ma tali affermazioni sarebbero semmai attribuibili al difensore Avv. Lorigiola e non certo al tesserato federale. E così le ha percepite il lettore nel momento in cui sono state attribuite all'avvocato difensore del Petrarca e del Rovigo.

Come detto sopra, però, l'avv. Lorigiola non ha mai parlato, quel giorno, con il giornalista Zuccato dell'udienza e del suo esito e nessun giudizio ha espresso sulla Federazione e/o sui suoi organismi di giustizia, mentre non conosce nemmeno la giornalista dell'edizione di Rovigo Silvia Malanchin che, evidentemente, ha riportato, sinanco virgolettando, quanto appreso da Zuccato o (ma ciò appare meno credibile) dalla stessa ignota fonte di Zuccato.

L'avv. Lorigiola mai ha riferito al giornalista Zuccato quanto dallo stesso attribuito al legale del Petrarca e riportato come virgolettato nell'articolo perché non vi è stato alcun contatto tra gli stessi il giorno dell'udienza; Per quanto possa occorrere osserviamo che quello stesso pomeriggio del 5 ottobre un giornalista (Dimitri Canello) di altra testata (Corriere della Sera Corriere del Veneto) aveva contattato l'avv. Lorigiola per sapere dell'udienza e l'avv. Lorigiola non aveva rilasciato alcuna dichiarazione. E di ciò ha dato conferma come da comunicazione mail che si allega sub doc 1) lo stesso Canello che si indica come testimone su tale circostanza e ben potrà essere sentito telefonicamente il giorno stesso dell'udienza se lo riterrà utile il Collegio.

Aggiunge la difesa che l'avv. Lorigiola aveva inviato, subito dopo l'udienza, una veloce mail alla società sua assistita sull'esito e, già nel primo pomeriggio di quel 5 ottobre aveva poi parlato con vari soggetti che operano all'interno del Petrarca per comunicare la necessità di individuare i famosi giocatori con numero doppio di maglia per dare le indicazioni richieste alla Corte Sportiva d' Appello.

La difesa non ha idea di quale possa essere stata la fonte da cui il giornalista Zuccato ha tratto le notizie ma, come detto, certamente già alle due di quel pomeriggio, almeno 40 / 50 persone erano a conoscenza delle informazioni



TRIBUNALE FEDERALE

inopinatamente attribuite all'avv. Lorigiola, ed evidentemente il giornalista non ha ritenuto riservate le notizie apprese sull'esito dell'udienza, visto che, per forza di cose, dovevano essere rese note ad un numero elevatissimo di soggetti operanti nella società sportiva, proprio per fornire alla Corte le informazioni sui numeri dei giocatori come richieste.

Infine la difesa Lorigiola rileva che presumibilmente Zuccato non ha ritenuto conveniente, per la propria posizione nel giornale, addivenire ad una rettifica formale di quanto pubblicato e attribuito a Lorigiola e questi non ha inteso insistere nelle richieste, procedendo in modo più formale e non amichevole visti anche il lungo rapporto di amicizia e i rapporti del giornalista con la società Petrarca, anche per quanto in appresso in punto di lesività e/o gravità di quanto attribuito all'Avv. Lorigiola.

Occupandoci, esclusivamente, del virgolettato attribuito all'avv. Lorigiola, poiché tutto quanto riportato nell'articolo e non virgolettato non può costituire, evidentemente, oggetto di accuse all'avv. Lorigiola, osserviamo quanto segue.

In merito alla natura lesiva delle affermazioni attribuite all'odierno deferito che, lo ribadiamo, non ha mai parlato con il giornalista, la frase "la FIR non ci fa una gran figura" non si può certo riferire all'esito dell'udienza della Corte Sportiva d' Appello, che per emendare ad un fatto clamoroso quale quello delle 62 squalifiche comminate dal Giudice Sportivo aveva inteso, evidentemente, confermare la squalifica dei due giocatori coinvolti nello scambio di pugni e qualche altro che, dal video, poteva sembrare aver tenuto comportamenti contrari allo spirito del gioco. E evidente che il danno all'immagine del rugby nazionale, e soprattutto delle due società coinvolte, è stato creato con la squalifica di tutti i giocatori a referto di cui tutto il mondo (nel senso letterale - geografico) rugbistico ha parlato: in quel momento non si è fatta una bella figura come movimento e questo, presumibilmente, intendeva il giornalista attribuendo le parole all'avv. Lorigiola. Non vi è chi non veda che quella vicenda, sì, aveva gettato discredito sul rugby italiano, su due delle società italiane più prestigiose e ricche di tradizioni, perché non vi è chi non veda che una squalifica così generalizzata comminata a TUTTI e 62 giocatori a lista gara, non poteva non essere, almeno in gran parte, annullata in sede di impugnazione, non avendo l'arbitro di quella gara individuato nessuno cui attribuire una condotta specifica



TRIBUNALE FEDERALE

ad eccezione dei due atleti sanzionati con il cartellino rosso per pugni in occasione della gara. Quanto al mancato invio dei documenti richiesti ci limitiamo ad osservare che, in quella circostanza, non vi erano documenti da inviare in quanto, come detto, l'Avv. Lorigiola non disponeva della pubblicazione della rettifica richiesta dal Procuratore.

Argomenti diffusamente trattati e integrati anche in sede udienza.

* * *

Preso atto delle richieste finali delle parti come riportate in verbale del 22.2.2024 il Tribunale si riservava di decidere.

*

Il Tribunale ritiene che le difese dell'avv. Lorigiola non colgano nel segno per i seguenti motivi.

L'affermazione secondo la quale l'incolpato non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni né parlato con i giornalisti, ivi compreso il sig. Zuccato autore dell'articolo riportato in stralcio nell'atto di deferimento, appare una semplice enunciazione. Il testo contenente le parole del Lorigiola è virgolettato ed è presentato come letteralmente pronunciato dal tesserato stesso.

L'articolo, peraltro, non risulta smentito o corretto da parte di nessuno conservando, quindi, in toto, le proprie capacità lesive. La richiesta di correzione inviata ma, per stessa ammissione del Lorigiola non coltivata, da un lato lascia intendere che il giornalista abbia ritenuto di confermare la dichiarazione come resa dall'incolpato, e dall'altro ha lasciato che il lettore continuasse ad intendere che tali dichiarazioni fossero attribuibili a lui.

D'altra parte, oltre all'evidente contraddizione insita in tale argomentazione, non risulta in nessun passaggio, né da altri elementi di causa, che il tesserato Lorigiola abbia discusso con i giornalisti nella sua qualifica professionale di avvocato venendo nell'articolo, viceversa, specificatamente qualificato quale: *"ex presidente del Petrarca e legale rappresentante del club"*

Dunque alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il tesserato Lorigiola abbia effettivamente rilasciato o ha lasciato intendere di considerarle come proprie, le dichiarazioni comparse negli articoli per i quali è stato deferito e che lo abbia



TRIBUNALE FEDERALE

fatto non in qualità di avvocato e nel contesto legittimante la relativa causa esimente, ma in qualità di tesserato peraltro particolarmente qualificato.

Con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 20.2 del RDG avendo fornito notizie relative ad un procedimento giudiziario in corso di svolgimento.

Ritiene il Tribunale che il Lorigiola sia incorso anche nella violazione dell'art. 24 punto 1 del RDG per non aver prodotto i documenti richiesti dalla Procura federale cioè la smentita eventualmente pubblicata.

E' ben vero che l'inesistenza della pubblicazione della smentita non sarebbe – e non è – ascrivibile a responsabilità dell'incolpato. Tuttavia la risposta fornita "non leggo la stampa locale", oltre che poco credibile si presenta sprezzante nei confronti dell'organo giudiziario richiedente e sintomatico della volontà di non voler assecondare la richiesta, nonostante la consapevolezza dell'incolpato che, proprio l'ascrivibilità alla sua persona delle dichiarazioni riportate in corsivo nell'articolo in discussione, avevano determinato una maggiore rilevanza dello stesso e, conseguentemente, una maggior lesione della dignità della FIR e dei suoi organi.

In conclusione – e considerata come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 11 RDG la personalità ed il curriculum sportivo e federale del Lorigiola - va irrogata la condanna come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale federale rigetta la richiesta di audizione formulata dalla difesa.

Ritiene raggiunta la prova della violazione delle norme contestate e, ai sensi dell'art. 20.2 e 24.1 lett. a) considerate le attenuanti applicabili di cui all'art. 11 del RG, condanna Lorigiola Fulvio a mesi 3 di interdizione e la società Petrarca Rugby alla sanzione pecuniaria di € 275,00.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 26/02/2024

PUBBLICATA

IL 27/02/2024

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italcico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it